

ASSOCIAZIONE SAN MICHELE ONLUS

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

VERBALE N. 17 del 13/03/2026

L'anno 2026, il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 21,00, presso la sede legale dell'Associazione San Michele Onlus, con sede in Piazza della Collegiata n. 1 in Castiglion Fiorentino, Codice Fiscale 92081610518, già iscritta all'Anagrafe delle ONLUS, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci.

L'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale ed è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il giorno 12/03/2026 alle ore 21,00.

Assume la presidenza dell'assemblea don Stanislas Alimagnidokpo, Presidente dell'Associazione, il quale invita il Tesoriere, Roberto Cuseri, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello statuto associativo e dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Formalizzazione del passaggio dell'Associazione da ONLUS a Ente del Terzo Settore (ETS);
2. Aggiornamento e approvazione del nuovo testo di Statuto;

Il Tesoriere ricorda che l'Associazione è attualmente iscritta all'Anagrafe delle ONLUS e che, a seguito della riforma del Terzo Settore introdotta con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), è previsto il superamento della qualifica di ONLUS e l'inquadramento degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Ricorda inoltre che l'Assemblea dei soci, con deliberazione del 22 settembre 2020, aveva già provveduto ad adeguare lo statuto dell'Associazione alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Tuttavia, al fine di migliorare la chiarezza, la sistematicità e la piena coerenza del testo statutario con la normativa vigente, il Tesoriere propone all'Assemblea di adottare un nuovo testo di statuto aggiornato, redatto anche sulla base di modelli predisposti dal Centro Servizi per il Volontariato CESVOT, che tengono conto della disciplina del Codice del Terzo Settore e delle indicazioni operative per gli enti associativi.

Il Tesoriere illustra quindi il nuovo testo di statuto che, letto e discusso dall'Assemblea, viene posto in votazione.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea

DELIBERA

- di formalizzare il passaggio dell'Associazione dalla qualifica di ONLUS a quella di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

- di approvare il nuovo testo di Statuto, allegato al presente verbale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e sostituisce integralmente il precedente statuto dell'Associazione;
- di stabilire che, a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione dell'ente diventerà "San Michele ETS", con conseguente cessazione dell'utilizzo della qualifica di ONLUS;
- di conferire al Presidente ed al Tesoriere ogni più ampio potere per compiere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la registrazione del presente verbale e del nuovo statuto presso gli uffici competenti e la presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché per apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dagli uffici competenti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Castiglione Fiorentino, 13 marzo 2026

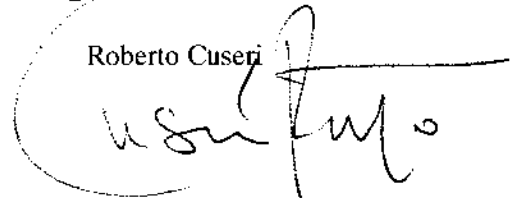
Il Presidente

don Stanislas Alimagnidokpo



Il Segretario verbalizzante

Roberto Cuseri



STATUTO

Associazione San Michele ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: " San Michele ETS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale in Piazza della Collegiata n. 1 nel Comune di Castiglion Fiorentino e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'Associazione ha come scopo contribuire ad accrescere e migliorare la fruizione da parte della collettività del patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico del territorio del Comune di Castiglion Fiorentino.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di terzi.

In particolare l'Associazione svolge la seguente attività di interesse generale:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

C. 1 Runt



A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà:

- finanziare interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di opere artistiche, beni culturali e storici presenti nel territorio del Comune di Castiglion Fiorentino, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- promuovere iniziative volte alla conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, architettonico e paesaggistico del territorio;
- organizzare conferenze, convegni, seminari, mostre, incontri pubblici, visite guidate, manifestazioni culturali ed eventi divulgativi;
- realizzare attività educative, formative e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, alle scuole e ai giovani;
- promuovere studi, ricerche, pubblicazioni e iniziative editoriali inerenti alla storia, alla cultura e alle tradizioni del territorio;
- collaborare con enti pubblici e privati, istituzioni culturali, università, fondazioni e associazioni che operano nel settore della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Per il raggiungimento degli scopi suddetti l'Associazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività strumentali:

- a) finanziare progetti inerenti ai settori di attività sopra indicati, promossi sia su propria iniziativa sia su iniziativa di enti o soggetti terzi;
- b) gestire, affittare, locare, acquistare o assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e finanziamenti;
- c) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute utili o necessarie per il perseguimento delle finalità sociali;
- d) dotarsi di attrezzature, impianti, macchinari, materiali e beni mobili e immobili utili allo svolgimento delle attività associative;
- e) stipulare accordi, contratti e convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con enti, associazioni, organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, in Italia e all'estero;
- f) svolgere ogni altra attività strumentale o accessoria connessa al perseguimento degli scopi sociali;
- g) avvalersi prevalentemente dell'opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati;
- h) in occasione di eventi o manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali, avvalersi anche dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate;
- i) avvalersi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente;
- j) aderire in Italia e all'estero ad organismi, enti o reti associative ritenuti idonei al raggiungimento degli scopi sociali;
- k) promuovere iniziative di raccolta fondi, anche mediante l'organizzazione di eventi, lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza, nel rispetto della normativa vigente;

l) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti e coerente con le finalità istituzionali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021 n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà effettuata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee guida approvate con Decreto Ministeriale 9 giugno 2022.

Gianni Rulli

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

[Signature]

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non

appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi ove maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvede entro il termine massimo di quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta. La consultazione dei libri sociali avviene presso la sede dell'Associazione, in presenza di una persona incaricata dal Consiglio Direttivo. L'associato può estrarre copia dei documenti consultati a proprie spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare l'eventuale quota associativa, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

Cari tutti



L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro un anno dalla data dell'ultimo versamento effettuato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- d) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata e deve essere improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno un mese, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati (anche tramite posta elettronica o altri mezzi telematici), ovvero mediante affissione dell'avviso presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili :

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, ove presente il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati ;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto e per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio si applicano le disposizioni generali di cui all'art. 21 del Codice Civile:

- in prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno metà degli associati;
- in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti;
- le deliberazioni si intendono approvate con la maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, è necessaria la convocazione di un'Assemblea Straordinaria, con la presenza di almeno metà degli associati in prima convocazione e di qualunque numero di soci in seconda convocazione.

Le deliberazioni devono essere approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti o rappresentati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
- c) formulare i programmi di attività associativa;

Art. 8
voti

[Handwritten signature]

- 
- d) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - e) deliberare l'ammissione degli associati e determinare l'importo della quota associativa;
 - f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - i) decidere in merito a eventuali finanziamenti, prestiti o rapporti con enti esterni;



IL Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre (3) e nove (9), eletti dall'Assemblea per la durata di tre (3) anni con possibilità di essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno sette (7) giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.



IL Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

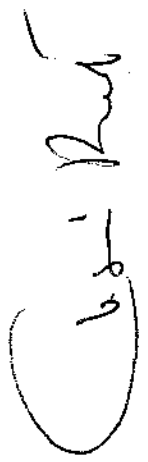
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e

a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvazione del presente Statuto

Il presente Statuto dell'Associazione San Michele ETS è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 13 marzo 2026, come risulta dal relativo verbale di cui è allegato. Esso sostituisce integralmente il precedente statuto ed è parte integrante del verbale stesso.

Fatto, letto e sottoscritto:

Il Presidente
don Stanislas Alimagnidokpo

Il Tesoriere/Segretario
Roberto Cuseri

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di ALESSANDRIA
Registrato il **18 MAR. 2026**
N. **202** Vol. **-** Serie **3**
Percetti Euro **//**

